



Informativa sugli attacchi rapidi per macchine edili

9 febbraio 2018

Quadro generale

Per alcuni attacchi idraulici rapidi (Schnellwechseleinrichtungen "SWE") che la SUVA ritiene problematici è in vigore dal 1° gennaio 2016 nei confronti di vari commercianti di SWE un divieto di vendita con forza esecutiva. Tali SWE idraulici non possono più essere messi in commercio dalle aziende in questione. Invece secondo la VSBM il divieto di uso annunciato dalla SUVA per il 1° gennaio 2020 (concernente gli SWE idraulici venduti legalmente in precedenza) è illegale. Diversi soci della VSBM hanno perciò adito le vie legali per far accertare dal giudice l'illegalità di tale divieto. Se ciò malgrado in un caso concreto la SUVA dovesse ordinare un divieto di uso con forza esecutiva, l'utilizzatore toccato dal provvedimento dovrà accollarsi da solo le conseguenze legali ed economiche. Non esiste una base legale per scaricare i costi sul settore delle macchine edili.

Divieto di vendita

Gli SWE idraulici sono pratici, perché consentono ai macchinisti di cambiare da soli e senza troppo lavoro diverse attrezzature delle loro macchine. Purtroppo in qualche raro caso, a causa di un modo negligente di operare, si sono verificati infortuni con gli SWE idraulici.

Pertanto il 13 marzo 2014, vista la legge federale sulla sicurezza dei prodotti, la SUVA ha emanato nei confronti di alcuni commercianti di SWE idraulici decisioni, con le quali si proibiva a partire dal 1° gennaio 2016 la commercializzazione di determinati SWE idraulici ("divieto di vendita"). Il divieto di vendita concerne alcuni tipi di SWE, che non sono dotati di misure tecniche per prevenire la caduta delle attrezzature attaccate.

Tre commercianti di SWE idraulici hanno poi interposto ricorso contro la decisione della SUVA concernente il divieto di vendita. La decisione della SUVA è stata annullata dal Tribunale amministrativo federale il 9 dicembre 2015, ma confermata il 10 aprile 2017 dal Tribunale federale quale ultima istanza.

Prima del 1° gennaio 2016 e, nel caso dei tre commercianti che avevano impugnato la decisione della SUVA, prima del 10 aprile 2017 gli SWE idraulici, che non soddisfacevano i presupposti richiesti dalla SUVA, potevano essere venduti e messi in commercio legalmente. Dopo tale data gli SWE inclusi nelle decisioni della SUVA non possono più essere messi in commercio dalle aziende in questione (né come dispositivi nuovi né vendendoli come prodotti di occasione). Le

aziende, alle quali la SUVA non ha proibito la commercializzazione degli SWE mediante una decisione, attualmente possono commercializzarli ancora. Pare che la Segreteria di Stato dell'economia SECO stia progettando una decisione generale, con la quale in futuro il divieto di vendita degli SWE verrebbe esteso a tutti gli attori del mercato.

Presumibile divieto di uso dal 1° gennaio 2020

Nel proprio sito la SUVA ha annunciato che dal 1° gennaio 2020 non accetterà più gli SWE idraulici toccati dal divieto di vendita. A partire dal 1° gennaio 2020 la SUVA ha l'intenzione di proibire di caso in caso, nel quadro dei controlli aziendali, l'uso degli SWE idraulici designati come "problematici". Come base legale per un tale "divieto di uso" vengono addotte alcune norme antinfortunistiche (art. 24 cpv. 2 e art. 32a dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni).

Un tale divieto di uso per gli SWE che si potevano mettere in commercio legalmente prima del 1° gennaio 2016 o del 10 aprile 2017 (in parte anche successivamente) è controverso dal punto di vista giuridico. Da una parte l'art. 19 cpv. 5 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio stabilisce che gli organi di esecuzione competenti per la sorveglianza del mercato – come la SUVA – non possono ordinare misure che richiederebbero a posteriori una modifica strutturale di prodotti legalmente immessi in commercio. Questa norma a livello di legge è peggiore rispetto alle disposizioni antinfortunistiche a livello di ordinanza. Un divieto di uso di determinati SWE idraulici avrebbe però proprio la conseguenza che gli SWE idraulici immessi in commercio ancora legalmente dovrebbero essere modificati strutturalmente volendo continuare a usarli.

D'altro canto la Costituzione federale contiene alcuni principi per il modo di agire dello Stato, fra i quali il principio di proporzionalità come principio fondamentale del diritto amministrativo. Il divieto di uso annunciato dalla SUVA comporterebbe ingenti costi per il settore edile, perché toccherebbe tutti gli SWE idraulici considerati problematici dalla SUVA. In base a una stima del numero di tali prodotti utilizzati in tutto il settore bisogna presumere costi che ammonterebbero come minimo a un importo milionario espresso con un numero a due cifre. In considerazione di tali costi un divieto di uso sarebbe sproporzionato.

Questi due motivi legali si oppongono al divieto di uso annunciato dalla SUVA per gli SWE idraulici immessi legalmente in commercio (malgrado il divieto di vendita con forza esecutiva). Diversi soci della VSBM intendono perciò adire le vie legali contro il divieto di uso annunciato dalla SUVA, al fine di far accertare dal giudice l'illegalità di tale divieto.

Questione dei costi

I costi di un divieto di uso deciso dalla SUVA nel caso concreto (modifica degli SWE idraulici o sostituzione di SWE idraulici non conformi secondo la SUVA con altri modelli conformi) sono a carico dell'acquirente in questione, ossia dell'utilizzatore finale. Non esiste una base legale per scaricare tali costi sul settore delle macchine edili.

Nell'ottica della legge federale sulla sicurezza dei prodotti, un commerciante che ha immesso legalmente in commercio un prodotto, non è tenuto a garantire che il prodotto possa poi essere effettivamente utilizzato durante tutta la sua vita utile. Non esiste una "responsabilità" per le misure prese in seguito della autorità, in particolare non per gli SWE idraulici messi legalmente in commercio prima del 1° gennaio 2016 o del 10 aprile 2017.

Tanto meno un venditore deve garantire con il contratto di compravendita che il prodotto venduto possa essere anche utilizzato effettivamente per tutta la durata della sua vita utile. In particolare un eventuale divieto di uso deciso in un secondo tempo non può essere considerato un vizio del prodotto, del quale il venditore debba rispondere in base alla garanzia del contratto di compravendita. Pertanto un obbligo di garanzia sussiste soltanto se nel contratto di compravendita si afferma espressamente che gli SWE idraulici venduti non saranno interessati dai futuri divieti di vendita promulgati dalle autorità e potranno essere utilizzati per un tempo illimitato.

Di conseguenza nel caso di un divieto di uso con forza esecutiva pronunciato dalla SUVA nei confronti di un utilizzatore di SWE idraulici, questi dovrebbe sopportare le relative conseguenze legali ed economiche.